N.201

OGGETTO: Integrazione deliberazione n.57 del 11/03/99 (Rimborso spese di viaggio per segretari i di reggenze e supplenze)

L'anno duemila addì 14 del mese di settembre alle ore 11.15 e seguenti nella sala delle ad regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell' Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazio persone dei Signori:

		Presente
• SUSTA Avv. Gianluca	*Presidente*	SI
• PORPORA Prof. Giuseppe	*Vicepresidente*	SI
• D'ALESSIO Prof. Gianfranco	*Consigliere*	SI
• DI RONZA Dott.ssa Anna	*Consigliere*	SI
• NALDONI Dott. Luigi	*Consigliere*	NO
• MOFFA Dott. Silvano	*Consigliere*	SI
• SORTINO Edoardo	*Consigliere*	SI
• TALARICO Dott. Carmine	*Consigliere*	NO

Presiede la seduta il Presidente Avv. Gianluca Susta.

E' presente alla seduta il Presidente del Collegio dei revisori dei conti Prof. Antonio Giuncato ed il Dr. Varini.

Partecipa il Direttore Generale Avv. Moreno Morando, che svolge le funzioni di segretario verba avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

DELIBERAZIONE N.201

DEL 14 SETTEMBRE 2000

OGGETTO: Integrazione deliberazione n.57 del 11/03/99 avente ad oggetto: Rimborso spese di via segretari incaricati di reggenze e supplenze)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la deliberazione n.57 del 11/09/99 che di seguito si riporta integralmente:

"Visto l'art.17, commi 76° e 78°, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, recante norme regolamentari in materia di ordinamento dei s comunali e provinciali;

Visto il D.P.C.M. 25 febbraio 1998, con cui sono stati costituiti i Consigli di Amministrazione di Agenzia;

Considerato che l'art. 19, comma 2°, del succitato D.P.R. n. 465/1997 stabilisce che i segretari col disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza e al comma 8° si che ai medesimi spetta lo stipendio complessivo previsto per la qualifica corrispondente alla classe c

con oneri a carico di questi (tale evenienza rileva solo quando il segretario in disponibilità sia in pos una qualifica inferiore a quella corrispondente alla classe dell'ente presso cui viene incaricato, co determinata dalle tabelle "A" e "B" allegate al D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749);

Visto l'art. 19, comma 4°, del citato D.P.R. n. 465/1997, il quale dispone che i segretari in disp possono essere utilizzati anche per le esigenze dell'Agenzia nazionale e delle Sezioni regionali e al cc si stabilisce che agli stessi è dovuto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio;

Rilevato altresì che al segretario in disponibilità incaricato presso altre sedi od utilizzato per le esig questa Agenzia spetta solo il suindicato trattamento economico complessivo, con esclusione dell'inde reggenza o supplenza di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'indennità di missione;

Ritenuto che la legge n. 127/1997 e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 465/1 dettano alcuna disciplina in ordine al rimborso delle spese di viaggio che i predetti segretari sosteng raggiungere la nuova sede di destinazione ;

Dato atto che tale materia sarà regolata dal nuovo C.C.N.L. di cui all'art. 17, comma 74°, della l 127/1997;

Ravvisata, in attesa della sottoscrizione del C.C.N.L. di cui sopra, la necessità di estendere ai seg disponibilità incaricati od utilizzati per le esigenze dell'Agenzia e delle Sezioni regionali il rimborso dell di viaggio debitamente documentate ed effettivamente sostenute per raggiungere la nuova sede di anche al fine di favorire la mobilità degli stessi segretari all'interno del territorio regionale, consentend accettare incarichi di breve durata presso sedi che si trovano ad una certa distanza da quella pr residenza;

Preso atto che l'art. 8 dell'accordo del 14 settembre 1995, integrativo del C.C.N.L. – relativo all contrattazione del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche ricomprese nel compa ministeri – sottoscritto il 16 maggio 1995 e l'art. 7 dell'accordo del 18 aprile 1997, integrativo del C.(relativo all'area di contrattazione del personale dirigenziale dipendente delle amministrazioni pr ricomprese nel comparto dei ministeri – sottoscritto il 9 gennaio 1997, già prevedono, per gli inc scavalco, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e debitamente documentate, dc provvedere, in caso di autorizzazione all'uso dell'autovettura propria, alla liquidazione delle predette sc base al costo chilometrico fornito dall'A.C.I.;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n. 5/97 del 15 marzo 1997 (per i segretari generali) e n. 19/9 luglio 1997 (per i segretari inquadrati nelle qualifiche direttive), con le quali sono state impartite dir ordine al rimborso delle predette spese;

Rilevato, altresì, che per i segretari in disponibilità incaricati od utilizzati, si deve procedere al rimbor spese di viaggio considerando che la sede dell'ufficio coincide sempre con quella della competente regionale o dell'Agenzia nazionale e misurando le distanze chilometriche:

- Per i viaggi compiuti in ferrovia, tra la stazione di partenza e quella del luogo in cui l'incarico vie espletato; se la stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da raggiungere, la dista la stazione e il relativo centro abitato o la località isolata viene portata in aumento;
- Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia le distanze si computano dalla sede dell'uff caso in cui questo si trovi in una frazione o in una località isolata;
- Se il segretario viene incaricato in un luogo compreso tra la località sede dell'ufficio e quella di a dimora, dalla località più vicina al luogo oggetto dell'incarico; nel caso, invece, che la località di destinazione si trovi oltre la località di dimora, si computa la minore distanza tra la sede dell'uffi luogo di abituale dimora e il luogo oggetto dell'incarico;

In attesa della nuova disciplina della materia " de qua" da parte del C.C.N.L. di cui all'art. 17, com della legge n. 127/1997;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in epigrafe, di riconoscere il rimborso delle spese di viaggio ai segret disponibilità incaricati presso le sedi di segreteria od utilizzati per le esigenze dell'Agenzia nazic delle Sezioni regionali;
2. Per i segretari in disponibilità incaricati, gli oneri sono a carico degli enti presso cui l'incarico vie espletato; per i segretari in disponibilità utilizzati dall'Agenzia nazionale o dalle Sezioni regionali oneri, invece, sono a carico del bilancio di questa Agenzia;
3. Di trasmettere copia della presente:

A. Ai Sindaci e ai Presidenti delle Amministrazioni Provinciali;
B. Ai Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali di questa Agenzia.";

Viste le numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla possibilità di applicare la s delibera anche per il periodo antecedente la data di adozione dell'atto (11.3.1999);

Sentiti gli interventi dei vari consiglieri;

Ritenuto unanimemente che la delibera in oggetto si applica sin dalla nascita dell'Agenzia, i della sottoscrizione del C.C.N.L.;

Senza nessuna eccezione sollevata dal Collegio dei revisori così come presente in seduta;

Ad unanimità dei voti:

DELIBERA

1. La deliberazione n.57 adottata nella seduta dell'11.3.99 si applica con effetto retroattivo sin dall nascita dell'Agenzia, in attesa della sottoscrizione del C.C.N.L.
2. La Direzione generale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.